



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini Regionali

LORO SEDI

Roma, 5 gennaio 1998
Rif. P/CR.c/30

CIRCOLARE N° 99

OGGETTO: Limite ai poteri di autoregolamentazione degli Ordini professionali. Sentenza Corte di Cassazione a sezioni unite n° 9431 del 25 settembre 1997.

La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n° 9431 del 25 settembre 1997, ha tra l'altro sancito che il potere di autoregolamentazione degli Ordini professionali non è assoluto e non può, perciò, essere esercitato oltre i limiti posti dalle leggi vigenti o, tanto meno, contro una legge.

Il fondamentale principio, cui - come è noto - si è sempre ispirato questo Consiglio Nazionale, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha annullato la sanzione della sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione inflitta a un ingegnere dal competente Consiglio dell'Ordine.

Il professionista aveva assunto un incarico conferitogli da una Amministrazione Comunale, accettando il compenso con una riduzione del 20 per cento rispetto ai minimi di tariffa, nonostante che una delibera del predetto Consiglio dell'Ordine avesse vietato ai propri iscritti di accettare compensi con detta riduzione sui minimi tariffari.

La riduzione in questione era quella prevista dalla legge di conversione del DL 2 marzo 1989 n. 85 riguardante le prestazioni concernenti opere di pubblico interesse. La delibera dell'Ordine professionale, come già rilevato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cui il professionista aveva proposto ricorso contro la sanzione subita, era stata adottata in violazione di quella legge. Contro la decisione del C.N.I., l'Ordine provinciale aveva proposto ricorso in Cassazione.

La Corte, giudicando ineccepibili le conclusioni cui era pervenuto il giudice di appello, cioè il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che aveva accolto il ricorso proposto dal professionista, ha chiarito che lo stesso Consiglio Nazionale non aveva affatto disconosciuto il potere di autoregolamentazione dell'Ordine provinciale, rilevando correttamente che tale potere non è assoluto e che non può essere esercitato oltre i limiti posti dalle leggi vigenti. Cosa che, invece, aveva ritenuto di poter fare l'Ordine provinciale con l'assunzione della contestata delibera.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)